

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1961

(39^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

Disegni di legge:

« Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare » (1555) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 459, 460, 461
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	460
JANNUZZI	460, 461
PALERMO	460

« Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	461, 462
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	461
PIASENTI relatore	461

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Jannuzzi, Marazzita, Palermo, Piasenti, Tolloy, Vaccaro e Venudo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare » (1555)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

4ª COMMISSIONE (Difesa)

39ª SEDUTA (28 giugno 1961)

del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare ».

Nella precedente seduta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ho avuto l'onore di svolgere la relazione su questo disegno di legge.

Possiamo riprendere, oggi, la discussione generale sul provvedimento.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero dire aprioristicamente alla Commissione, e quindi anche al proponente, che il Governo non è contrario a riesaminare il problema dei cancellieri della Giustizia militare, ma debbo tuttavia osservare che dal disegno di legge non appare chiaro che cosa si voglia dare ai cancellieri. Infatti, mentre nel titolo si parla di « indennità militare », nell'articolo 1 si stabilisce di corrispondere agli interessati « il trattamento economico spettante al loro grado militare », e pertanto è necessario precisare se detto trattamento comprende tutto il trattamento economico del grado cui i cancellieri sono equiparati, oppure si riferisce soltanto all'indennità militare.

Ad ogni modo, per quanto presso il Ministero della difesa sia allo studio il riesame delle carriere e quindi anche di quella dei cancellieri, il Governo, ripeto, non avrebbe alcuna difficoltà a esaminare in concreto la proposta del senatore Jannuzzi.

Io stesso, appunto per tale ragione, avevo chiesto nella precedente seduta un rinvio della discussione; tuttavia vorrei ora pregare il senatore Jannuzzi di accettare di incontrarsi come me, in quanto, nonostante la mia posizione di uomo di Governo, io ritengo debba essere sempre salvaguardata quella che è una prerogativa del Parlamento, vale a dire l'iniziativa parlamentare, e di conseguenza sarei lieto di poter coordinare insieme col proponente — salvo poi naturalmente discutere in Commissione — un testo le cui conclusioni siano equilibrate e anche correlative rispetto alle posizioni delle altre categorie che si trovano in condizioni identiche o analoghe a quelle dei cancellieri.

Se il senatore Jannuzzi accetta la mia proposta, potremmo stabilire i limiti di tempo entro cui dovrebbe concretarsi.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Nella mia qualità di relatore domando se non si potrebbe risolvere la questione con un emendamento all'articolo 1, sostituendo la dizione « trattamento economico » con quella di « indennità militare ».

Che ne dice il senatore Jannuzzi?

J A N N U Z Z I. Rivedendo il mio testo, debbo convenire che possono sorgere equivoci per il fatto che il provvedimento ha lo scopo di concedere agli interessati l'indennità militare, mentre nell'articolo 1 il termine usato è « trattamento economico » inerente al grado militare.

Sotto questo aspetto mi riesce impossibile respingere l'invito dell'onorevole rappresentante del Governo, sia per la fonte da cui proviene, sia per la cortesia con la quale mi è stato rivolto. Non posso pertanto che aderire a un altro rinvio, pronto ad avere, in merito al problema, un mio incontro personale con lo onorevole Sottosegretario.

P A L E R M O. Vorrei conoscere la differenza che passa tra l'impostazione del senatore Jannuzzi e quella del Governo.

J A N N U Z Z I. Nella relazione che accompagna il provvedimento in verità ho parlato di « indennità militare » e invece nella formulazione del testo di « trattamento economico ».

La precisazione che richiede il Governo è, quindi, giusta. L'espressione « trattamento economico » è più generica e va meglio precisata.

P A L E R M O. Ma se il cancelliere ha, per esempio, il grado di colonnello, deve avere oppure no il trattamento economico corrispondente?

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che un cancelliere di tribunale militare non debba prendere di più

4ª COMMISSIONE (Difesa)

39ª SEDUTA (28 giugno 1961)

di un cancelliere di un tribunale non militare!

J A N N U Z Z I . Ad ogni modo posso dichiarare che mio intendimento è stato quello di proporre la concessione dell'indennità militare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità al personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare sul disegno di legge in esame, per la parte di sua competenza.

P I A S E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui si tratta vuole essere un rammodernamento e un riordinamento delle norme che, in base al decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono tuttora vigenti nella materia. Desidero brevemente inquadrare la posizione del personale interessato, fanalisti reggenti e subalterni di ruolo, addetto alla custodia e al funzionamento dei fanali e dei fari. Per i fanalisti reggenti il citato decreto luogotenenziale prevedeva una « indennità di responsabilità », e poi un'altra (dal nome pittoresco), di « lavatura pannolini » per la pulitura delle lenti dei fari. Per i subalterni di ruolo, « indennità di isolamento », « di malaria », « di barca », « per la provvista di acqua potabile »; e gli emolumen-

ti erano fissati — e sono ancora fissati, almeno fino a quando non sarà approvato il disegno di legge in esame — in misure che vanno da un minimo di lire 80 a un massimo di lire 480 annue.

Il nuovo provvedimento tende ad eliminare talune indennità che non corrispondono più alle effettive necessità di oggi, come l'indennità di barca e per la provvista d'acqua potabile (alla quale esigenza provvede la stessa Marina), e l'indennità di malaria, dato che questa malattia non ha più insorgenze epidemiche, e rivaluta in misura adeguata le altre.

Perciò l'indennità di alloggio sale a cinquemila lire mensili; quella per « maggiori e speciali servizi », sostituita dall'« indennità per abbinamento di incarichi », sale a lire mille mensili; le due peculiari dei fanalisti reggenti, di responsabilità e di lavatura pannolini, sono sostituite da una sola indennità chiamata « di reggenza » e fissata in lire mille mensili; quella di isolamento viene a cessare perchè sostituita dall'indennità di disagiata residenza, e così pure cessano, come già ho accennato, in quanto inattuali, quelle di malaria, di barca e per la provvista di acqua potabile.

È prevista inoltre una particolare indennità agli agenti che svolgono mansioni di elettromotorista o di radio-telegrafista-elettromotorista, rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliere.

L'onere, nel caso prevedibile che il disegno di legge sia approvato, è previsto in lire 4.300.000 per la parte dell'esercizio finanziario 1960-61 e in lire 17.225.000 per l'esercizio finanziario 1961-62.

Data l'opportunità sia di provvedere a una adeguata rivalutazione delle indennità, sia di riordinare la materia con la eliminazione di quelle che non hanno più ragione di esistere, io sono favorevole al disegno di legge e confido che la Commissione vorrà approvarlo.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le mansioni di cui si tratta sono gravose non tanto per il lavoro materiale quanto per il lavoro di vigilanza o, come si dice, lavoro di attesa, che si richiede dal

personale addetto il quale, e questo è il punto importante, non può mai allontanarsi.

Pensate, ad esempio, a tutti quegli impianti di sollevamento d'acqua dove il personale deve stare attento a che non si fermino: se si fermano, allora entra in azione; al personale che in alcune centrali guarda soltanto i gruppi elettrogeni, o sorveglia i manometri o che, nei grossi complessi, deve far trovare agli operai, che cominciano le lavorazioni al mattino, tutte le macchine in stato di approntamento.

Col provvedimento in esame si è fatto un piccolo passo avanti, si è insomma fatto qualcosa per rompere un cerchio di ristrettezze che durava da tanto tempo. Se anche il Senato darà la sua approvazione a questo provvedimento, si farà in maniera che la pubblicazione della legge avvenga il più presto possibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La misura dell'indennità di alloggio prevista a favore del personale ausiliario di ruolo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è fissata in lire 5.000 mensili.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità per maggiori e speciali servizi di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è sostituita dall'indennità per abbinamento di incarichi, che è dovuta all'agente il quale, oltre all'incarico del funzionamento e della manutenzione di uno o più segnalamenti, abbia quello della ricarica

di bombole o altri inerenti al servizio del segnalamento.

La misura dell'indennità per abbinamento di incarichi è fissata in lire 1.000 mensili.

(È approvato).

Art. 3.

Le indennità di cui al secondo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono sostituite da un'unica indennità denominata di reggenza, la cui misura è fissata in lire 1.000 mensili.

(È approvato).

Art. 4.

Agli agenti che svolgono effettivamente le mansioni di elettromotorista o di radiotelegrafista-elettromotorista, e che siano in possesso del relativo brevetto, è corrisposta una indennità rispettivamente di lire 75 e 150 giornaliera.

(È approvato).

Art. 5.

Le indennità previste dagli articoli precedenti sono estese, alle stesse condizioni e modalità, al personale non di ruolo, comunque denominato, che disimpegna lo stesso servizio del personale ausiliario di ruolo.

(È approvato).

Art. 6.

Le indennità di isolamento, di barca e per la provvista di acqua potabile, previste dall'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, sono soppresse.

(È approvato).

Art. 7.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della

4^a COMMISSIONE (Difesa)39^a SEDUTA (28 giugno 1961)

presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 17.225.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio corrispondente a quello numero 182 per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari